

# Rapporto

numero

**5307 R**

data

22 gennaio 2003

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 1° ottobre 2002 concernente la pubblicazione delle sentenze e delle decisioni (modifica della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966) - Esperimento pilota in tema di "Digital Divide"**

Con il messaggio no. 5307 il Consiglio di Stato propone innanzitutto la creazione delle opportune basi legali per la concretizzazione del diritto d'accesso alle sentenze e alle decisioni giudiziarie e amministrative emanate dalle Autorità del Cantone attraverso la loro pubblicazione in Internet.

La pubblicazione non commentata, previo l'occultamento di tutti i dati riguardanti le parti e le persone coinvolte nella procedura e degli altri dati sensibili a protezione della sfera privata, dovrebbe riguardare innanzitutto il testo integrale di tutte le pronunce cresciute in giudicato emanate dalle Autorità giudiziarie del Cantone in veste di ultima istanza cantonale (pronunce contro le quali non è data via di ricorso ad altra autorità giudiziaria del Cantone), quindi quelle rese, in tale veste, dal Tribunale di appello (con tutte le sue Sezioni e Camere), dal Tribunale delle espropriazioni, dall'Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto e dalla Pretura penale.

Tale pubblicazione avverrà mediante Internet, sarà gratuita e farà capo alla piattaforma informatica AGITI, da tempo usata dalla magistratura ticinese.

La proposta è motivata sia dall'attuazione concreta del principio ricordato in ingresso, riconosciuto sia dalla Costituzione federale che da accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera, sia per uso interno della magistratura, soprattutto delle istanze inferiori, le quali potranno farsi un'idea più completa della giurisprudenza vigente presso l'ultimo grado di giudizio cantonale.

Preso atto del fatto che la riforma non necessita di stanziamenti particolari di mezzi finanziari di competenza del Gran Consiglio nonché delle rassicurazioni sui possibili conflitti tra la pubblicazione depersonalizzata delle decisioni e delle sentenze e il diritto sulla protezione dei dati, rinviando per tutte le spiegazioni di dettaglio all'esauriente messaggio governativo, la Commissione approva senza riserve la proposta, che si inserisce in un trend già ben affermato a livello federale e cantonale, mettendo l'accento sul fatto che la pubblicazione del testo integrale di tutte le sentenze e di tutte le decisioni (anche quelle ripetitive, di mera natura procedurale, che non stabiliscono novità giurisprudenziali, ecc.), previa cancellazione dei dati personali delle parti ecc., dovrà essere la regola e l'occultamento di parte di esso l'assoluta eccezione. In altre parole l'occultamento di parte del testo della sentenza dovrà essere chiaramente giustificato da un interesse individuale degno di priorità sull'interesse generale di tutti i cittadini all'accesso alle decisioni dell'autorità.

Per quanto riguarda il Tribunale di appello, la Commissione è anzi del parere che debbano essere da subito oggetto di pubblicazione, previa depersonalizzazione, anche le sentenze

delle Assise correzionali e criminali: quantunque passibili di ricorso per cassazione alla Corte di Cassazione e di revisione penale, queste sentenze rivestono un interesse generale accresciuto, la loro divulgazione risultando perciò perfettamente in linea con l'obiettivo primo (concretizzazione del diritto di accesso alle decisioni) che la pubblicazione in Internet persegue. Per lo stesso motivo, la Commissione suggerisce che ad essere pubblicate, previo l'occultamento dei dati personali sensibili, siano pure, già al momento dell'attivazione del servizio, le decisioni dell'Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto passibili di ricorso dinanzi alla Camera dei ricorsi penali.

La Commissione approva del resto senza riserve il principio secondo cui debbano essere riprese da subito, quindi inserite nella banca dati consultabile tramite Internet, le pronunce emanate negli ultimi cinque anni.

Per l'importanza che riveste il diritto di accesso alle sentenze e alle decisioni, la Commissione invita infine il Consiglio di Stato a valutare la possibilità di procedere, in futuro, alla pubblicazione in Internet di tutte le decisioni e di tutte le sentenze delle Autorità giudiziarie ticinesi di ogni rango cresciute in giudicato.

In secondo luogo il messaggio propone l'avvio, a titolo sperimentale, di un esperimento pilota in materia di digital divide, mettendo a disposizione, presso alcune sedi decentrate dell'Amministrazione cantonale, delle postazioni dalle quali sia possibile accedere, eventualmente con l'aiuto del personale dello Stato presente in luogo, alla banca dati contenente le sentenze e le decisioni pubblicate. Le postazioni così strutturate ed assistite dovrebbero pure essere equipaggiate di apparecchiature specialmente dedicate alle persone con problemi fisici, come ad esempio video particolarmente grandi e supporti di sintesi vocale per le persone con difficoltà visive.

La Commissione approva senza riserve anche questa proposta, augurandosi che la sperimentazione venga presto estesa ad altri servizi pubblici offerti al cittadino mediante l'uso delle moderne tecnologie.

Per tutti questi motivi la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al messaggio senza modifiche.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore  
Bobbià - Canonica G. - Carobbio W. -  
Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Fiori -  
Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini -  
Pantani - Pini - Righinetti